

1. PREMESSA

Il presente Codice di Condotta (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo, il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale. Il Codice disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l'attività di LIDO SELENE. Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori. I destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi. La Società si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile. A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Società. I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano, sotto il profilo etico, la condotta rilevante degli amministratori ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura del loro incarico nell'adempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, nonché a soddisfare i requisiti previsti dallo standard ISO 13009 adottato dai LIDO SELENE. Il Codice è adottato dalla Società e mantenuto aggiornato a seconda della variazione di contesto applicabili.

2. CONDOTTA SULLA SPIAGGIA

All'interno dello stabilimento LIDO SELENE, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è **VIETATO**:



a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;



b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature diverse da quelle di proprietà di LIDO SELENE;



c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari assicurano comunque di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;



d) campeggiare e/o accamparsi all'interno dello stabilimento;

e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito di eventuali operazioni di ripascimento autorizzate;



f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; praticare sia sugli arenili che negli specchi acquei antistanti gli stessi, sino alla distanza di 20 metri, qualsiasi gioco che possa turbare la quiete pubblica e da cui possa derivare danno o molestia alle persone (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.);



g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. LIDO SELENE si riserva l'eventuale possibilità, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;



h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, strumenti musicali ed altri

apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;

- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività
- j) promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera o procedere allo sparo di fuochi artificiali direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione durante tutto il periodo estivo;
- m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- n) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- o) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico, come indicato da cartellonistica dedicata;
- p) praticare attività di nudismo all'interno dello stabilimento durante l'orario di apertura;
- q) contravvenire ad eventuali specifiche indicazioni fornite sul posto relative ad "aree ambientalmente sensibili";
- r) contravvenire ad eventuali indicazioni fornite sul posto relative alle zone dedicate a specifiche attività;
- s) utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti per scopi diversi da quelli igienici domestici. Si ribadisce che è proibito l'utilizzo dell'acqua potabile per il riempimento di piscine gonfiabili, pistole d'acqua, gavettoni etc.



Per ulteriori divieti fare riferimento alle prescrizioni della Capitaneria di Porto e del Comune di Gaeta:

<https://www.guardiacostiera.gov.it/gaeta>